

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA

SENTENZA DEL TAR PER LA PUGLIA LECCE

SECONDA SEZIONE

Registro Decis.:

Registro Generale: 2762/2002

nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
LUIGI COSTANTINI Cons. , relatore
LUIGI VIOLA Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 2762/2002 proposto da:

RAPANA' VINCENZO
CURTO ANTONIO
rappresentati e difesi da:
LEO BIAGIO FRANCESCO
PATARNELLO FABIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI, 60
Presso
LEO BIAGIO FRANCESCO

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI BRINDISI
SCUOLA SECOND. SPECIALIZZAZIONE PER L'INS. SECONDARIA PUGLIA
COMITATO DI PROPOSTA DELLA SCUOLA SEC. SPEC. PUGLIA
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
e nei confronti di
MUSA MIRIAM
rappresentato e difeso da:
MUSA DONATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA PAISIELLO, 19
presso TERRAGNO GIUSEPPE

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della graduatoria permanente terza fascia relativa alla classe di concorso A031 (ed. Musicale Istituti di Istruzione II grado) pubblicata dal CSA di Brindisi in data 15.7.2002;

della nota 1.10.2002 prot. 6072 del Presidente della SSIS Puglia;

ove occorra, delle deliberazioni del Comitato di Proposta della SSIS Puglia 12.4.2001 e 23.9.2002;

di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

ove occorra, della nota dirigenziale 8.10.2002 prot. n. 16164/C-4 del CSA di Brindisi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI BRINDISI

MUSA MIRIAM

COMITATO DI PROPOSTA DELLA SCUOLA SEC. SPEC. PUGLIA

SCUOLA SECOND. SPECIALIZZAZIONE PER L'INS. SECONDARIA PUGLIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Udito nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2003 il relatore Cons. LUIGI COSTANTINI e uditi gli avv.ti Leo, Patarnello, Roberti e Musa;

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

Violazione artt. 1-8 DM 4.6.2001 n. 268. Violazione per falsa applicazione del decreto direttoriale 12.2.2002 e dell'art. 1 DM 10.8.96 n. 354. Eccesso di potere per irrazionalità dell'azione amministrativa;

Considerato

che la possibilità di individuare con certezza la persona del ricorrente, attraverso il contenuto dell'atto notificato rende irrilevante la circostanza che, nel caso di specie la notifica del ricorso sia stata effettuata ad istanza di altri soggetti;

che lo stesso ricorso deve ritenersi tempestivo, stante la sospensione dei termini per il periodo feriale (1° agosto – 15 settembre) espressamente prevista dalla L. n. 742/69 anche per la giurisdizione amministrativa;

che la S.S.I.S. Puglia, giusta delibera del Comitato di Proposta, in data 12.4.2001 recepiva gli accorpamenti di classi di concorso per ambiti disciplinari così come previsto dal D.M. 10.8.1998 n. 354;

che detta delibera veniva integrata in data 23.9.2002 dallo stesso Comitato di Proposta il quale precisava che "i corsi attivati nella classe 32A si devono intendere attivati per la classe 31A;

che tale deliberazione è illegittima posto che il D.M. n. 268/2001 "Regolamento recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali", intervenuto prima ancora che il Comitato di Proposta integrasse la delibera del 12.4.2001, ammette la frequenza di una pluralità di classi di abilitazione inserite, ai fini del concorso ordinario, in un medesimo ambito disciplinare, così esplicitando che ad ogni classe di abilitazione deve corrispondere una diversa offerta formativa e, quindi, una apposita e differenziata frequenza delle relative lezioni; a ciò è poi correlata la specifica disciplina del relativo esame che richiede "una separata relazione critica sulle attività di tirocinio e di laboratorio didattico";

che, pertanto, deve riconoscersi illegittima l'attribuzione di punti trenta per la classe 32A e di ulteriori punti trenta per la classe 31A in favore dei candidati specializzatisi presso la S.S.I.S. – Puglia;

Ritenuto l'affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei limiti dell'interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2003

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Luigi Costantini - Estensore